

APPUNTI SULLA LEGITTIMAZIONE ATTIVA DELLE ASSOCIAZIONI NELLE AZIONI CONTRO LE DISCRIMINAZIONI COLLETTIVE PER NAZIONALITA'.

E' sempre più frequente che le parti convenute nelle azioni giudiziarie per discriminazioni collettive 'dello straniero' sollevino questioni in ordine alla legittimazione attiva delle associazioni (prima fra tutte ASGI) iscritte nell'elenco di cui all'art. 5 D.lgs 215/03 che, ad avviso dei convenuti, sarebbero legittimate ad agire solo in ipotesi di discriminazione per razza e origine etnica: la questione – come ampiamente noto a tutti coloro che praticano la materia – nasce dalla previsione dell'art. 3 del decreto stesso che, in applicazione di quanto previsto dalla direttiva 2000/43, esclude dal proprio campo di applicazione le differenze di trattamento basate sulla nazionalità¹; questa esclusione si estenderebbe anche alla norma processuale con l'effetto che le associazioni iscritte nel predetto elenco potrebbero insorgere (per andare sul concreto) contro un cartello che rechi “*qui non si ammettono i neri*”, ma non contro un cartello che rechi “*qui non si ammettono i senegalesi*”.

La tesi suscita un'immediata sensazione di illogicità e di ingiustizia (essendo evidente che entrambe le situazioni sono accomunate, nel buon senso comune, sotto l'etichetta di razzismo o discriminazione) tanto che la totalità dei giudici per molti anni non l'ha neppure presa in considerazione, nella consapevolezza che una applicazione restrittiva si sarebbe prestata ad

¹ Il testo dell'art. 3, comma 2 D.lgs 215/03: “*Il presente decreto legislativo non riguarda le differenze di trattamento basate sulla nazionalità e non pregiudica le disposizioni nazionali e le condizioni relative all'ingresso, al soggiorno, all'accesso all'occupazione, all'assistenza e alla previdenza dei cittadini dei Paesi terzi e degli apolidi nel territorio dello Stato, ne' qualsiasi trattamento, adottato in base alla legge, derivante dalla condizione giuridica dei predetti soggetti*”. La formulazione è, quindi, ulteriormente restrittiva rispetto all'art. 3, comma 2 della direttiva 2000/43 che è il seguente: “*La presente direttiva non riguarda le differenze di trattamento basate sulla nazionalità e non pregiudica le disposizioni e le condizioni relative all'ingresso e alla residenza di cittadini di paesi terzi e di apolidi nel territorio degli Stati membri, né qualsiasi trattamento derivante dalla condizione giuridica dei cittadini dei paesi terzi o degli apolidi interessati*”.

un uso strumentale della nozione di ‘straniero’ per discriminare in realtà anche o solo l’appartenete ad altre etnie.

Il problema merita comunque una risposta giuridica più approfondita perché il rapporto tra etnia e nazionalità si colloca al cuore del diritto antidiscriminatorio e al crocevia tra l’ambizione universalistica delle norme antidiscriminatorie (che vorrebbero contrastare qualsiasi barriera eretta a divisione del genere umano) e la timidezza delle stesse norme nel contrastare le frontiere nazionali e invadere il campo della disciplina dell’immigrazione: una contraddizione che emerge persino già nella risalente dichiarazione ONU per l’eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale (21.12.65), laddove il solenne divieto di ogni forma di discriminazione razziale si accompagna già al comma due dell’art. 1 a una dichiarazione di “non-ingerenza” nelle differenze tra cittadini e non cittadini.

Preliminarmente però occorre che i detrattori della legittimazione prendano atto di una circostanza di grande rilievo: una causa promossa da ASGI e APN (in quanto associazioni iscritte nel citato elenco) e avente ad oggetto una discriminazione per nazionalità (l’esclusione degli stranieri dal bando per il servizio civile) è giunta all’esame delle Sezioni Unite della Cassazione, le quali, con **ordinanza 20661/14** hanno sollevato una questione di Costituzionalità circa le legittimità di tale esclusione, **senza rilevare alcun difetto di legittimazione attiva di dette associazioni**, che invece sarebbe stato evidentemente preclusivo di qualsivoglia rimessione e che, benché non oggetto di eccezione, ben avrebbe potuto essere rilevato d’ufficio.

Si tratta di un autorevolissimo avallo alla giurisprudenza di merito che in precedenza aveva affrontato la questione² e, dunque, il discorso potrebbe

² Si vedano in particolare: Corte d’Appello Brescia, pres. Galizzi, 21.10.2013 rel. Orlandini Baushi e Fondazione Guido Piccini c. Presidenza del consiglio di Ministri, Corte d’Appello Milano 22.3.2013, pres. Sbordone, rel. Vitali, Syed+ASGI+APN c. Ministero interno, in tema di ammissione degli stranieri al servizio civile degli stranieri; Corte d’Appello Brescia 12.3.2013, pres. rel. Galizzi, Comune di Chiari c. ASGI e Fondazione Piccini, 4.3.2010, est. Mangosi in giudizio avente ad oggetto esclusivamente la questione della legittimazione attiva; Trib. Brescia 10.1.2013 est. Alessio, Hossain+ altri, ASGI c. Comune di Brescia, in una causa avente ad oggetto la nota questione del bonus bebè, che non solo ha riconosciuto la

chiudersi qui.

Ma vediamo, comunque, più in dettaglio quali sono gli argomenti che possono essere portati a sostegno della tesi favorevole alla legittimazione.

a. Innanzi tutto, anche se anche si volesse escludere una diretta applicabilità del D.lgs 215/03 alla discriminazione ‘dello straniero’, occorrerebbe convenire che, quantomeno nel contesto italiano, **il criterio ‘nazionalità’, sebbene ‘apparentemente neutro’ rispetto a quelli considerati dalla direttiva 2000/43, determina una discriminazione indiretta** in quanto svantaggia in maniera proporzionalmente maggiore gli appartenenti a gruppi etnici diversi da quello europeo, posto che tali gruppi rappresentano la grande maggioranza degli stranieri presenti in Italia³. Ad esempio i dati del recente rapporto IDOS (elaborazione di dati Istat) confermano che dei 3.874.000 stranieri titolari di permesso di soggiorno al 1.1.2014, **il 30,8% proviene dall’Africa, il 27,7% proviene dall’Asia e il 30,5% dall’Europa centro orientale** (e, dunque, anche in quest’ultimo caso, da paesi dove la maggioranza della popolazione appartiene a gruppi etnici tradizionalmente diversi da quello prevalente in Italia: Turchia, Albania, Repubblica Moldova, Ucraina, Russia ecc.).

Tali dati appaiono ancor più rilevanti ove si consideri non solo che

legittimazione attiva di ASGI ma ha anche riconosciuto alla stessa un cospicuo risarcimento del danno non patrimoniale da discriminazione, Trib. di Bergamo, sez. lavoro, 28 novembre 2009, est. Cassia, APN, ASGI, ANOLF c. Comune di Brignano Gera d’Adda, Trib. di Bergamo, Sez. Lavoro, 17 Maggio 2010 est. Cassia, ANOLF, ASGI C. Comune di Palazzago; Trib. di Milano, 1 agosto 2009, est. Gattari, APN, NAGA c. Provincia di Sondrio, Trib. Brescia, 19 gennaio 2010, est. Sampaolesi, ASGI e Fondazione Piccini c. Comune di Chiari; Trib. Brescia, 29 gennaio 2010, est. Busato, Diallo e altri, ASGI, Fondazione Guido Piccini c. Comune di Trezzano; Trib. Brescia, 9 aprile 2010, est. Massetti, ASGI e Fondazione Piccini c. Comune di Montichiari e Ministero dell’Interno; Trib. Milano, sez. lav. 26 luglio 2010, est. Sala, ASGI APN Farsi Prossimo ONLUS c. Comune di Tradate, Trib. Bergamo, 15 marzo 2011, est. Ippolito, Tahir, ANOLF e ASGI c. Comune di Poliscio espressamente sulla legittimazione; Trib. Milano, sez. I, 2 maggio 2011, est. Dorigo, APN, Farsi prossimo Onlus c. Comune di Gerenzano e Cristiano Borghi; Trib. Brescia, 12 giugno 2012, est d’ Ambrosio, ASGI e Fondazione Piccini c. Comune di Ghedi, espressamente sulla legittimazione.

³ In tal senso Trib. Brescia 13.6.2012 est D’Ambrosio in causa ASGI c. Comune di Ghedi; nello stesso senso Milano, ord. 9 febbraio 2010, pres. Vanoni est. Dorigo in causa ASGI +APN c. Provincia di Sondrio ove si legge: *“la tutela certamente prevista contro le discriminazioni formalmente dettate da ragioni etniche, ma non solo, dovendosi comprendere nell’ambito della tutela anche le cd. discriminazioni indirette, ossia quelle attuate mediante l’adozione di criteri solo apparentemente neutri; non ”” chi non veda come il criterio selettivo della cittadinanza, applicato in assenza dei presupposti legittimanti individuati dalla Corte Costituzionale, si traduca, di fatto, in un fattore discriminante su basa etnica, razziale, stante la notoria appartenenza di un numero significativo di stranieri a etnie diverse da quella autoctona.* Nello stesso senso Trib. Udine, 30.6.2010, est. Chiarelli B. c. Comune di Latisana, in Riv. Crit. Dir. Lav. 2010.

l'espressione "razza" non ha alcun collegamento con elementi oggettivi⁴, ma che anche la nozione di "etnia" deve essere considerata nell'accezione ampia considerata dalla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e, dunque, non in senso meramente antropologico ma con riferimento a un insieme di elementi di cultura, linguaggio, costumi; e sotto tale profilo è ancora più agevole concludere che **la stragrande maggioranza degli stranieri presenti in Italia appartiene appunto a "etnie" diverse da quella italiana.**⁵

L'argomentazione è peraltro pienamente accolta dalla Commissione europea che, nel recente rapporto sulla applicazione della direttiva 2000/43 (*Joint Report on the application of Council Directive 2000/43/EC and 2000/78/EC*, Brussels, 17.01.2014,⁶), pur affermando che detta direttiva non trova applicazione alle discriminazioni per nazionalità, ha precisato che **"differenze in base alla nazionalità o al linguaggio si traducono in indirette discriminazioni sulla base della origine etnica"** (cfr. punto 5.1. doc.13).

Ancora, nello stesso senso si è pronunciato il "Comitato ONU per l'eliminazione di ogni forma di discriminazione etnico-razziale" – istituzione preposta dal diritto internazionale pattizio alla **tutela contro le discriminazioni razziali**, che ha segnalato come la discriminazione per cittadinanza costituisca in concreto una forma di discriminazione razziale. Nella raccomandazione n. 30 del 1.10.04 il Comitato – pur riferendosi alla tutela dei diritti fondamentali - ha comunque affermato che gli Stati aderenti alla Convenzione ONU del 1965 *"hanno l'obbligo di garantire la parità tra*

⁴ Il termine "razza" è, infatti, da intendersi nell'accezione utilizzata dalla direttiva 2000/43, che al considerando 6 sottolinea che *"l'Unione respinge le teorie che tentano di dimostrare l'esistenza di razze umane distinte. L'uso del termine "razza" nella presente direttiva non implica l'accettazione di siffatte teorie"*. Ne deriva che l'uso di tale termine non è scientifico ma strumentale ad evitare l'emarginazione di gruppi esposti al rischio di essere considerati diversi secondo la cultura corrente, facendoli così rientrare nell'ambito di tutela della direttiva senza la necessità di dover indagare sulla loro appartenenza all'uno o all'altro gruppo etnico.

⁵ Da questo punto di vista è paradossale che proprio la "diversità" o "alterità" dello straniero in quanto tale, argomento tipico della cultura meno sensibile al tema della discriminazione, venga invece rimosso laddove accade che tale "alterità" goda per legge di una tutela particolare (per es, in questo caso processuale).

⁶ Il report è accessibile alla seguente pagina web:

http://ec.europa.eu/justice/discrimination/files/com_2014_2_en.pdf

cittadini e non cittadini nel godimento dei diritti umani nei termini riconosciuti dal diritto internazionale”.

b. L’art. 2 d.lgs. 215/03, dopo aver fornito al suo primo comma la definizione di discriminazione diretta ed indiretta, al comma successivo recita: *“è fatto salvo il disposto dell’art. 43, commi 1 e 2, del TU immigrazione”* (ove, come noto, troviamo espressamente considerato il fattore di discriminazione *“origine nazionale”*⁷ e la condizione di straniero). E l’art. 4 del medesimo D.lgs, disciplinando l’azione civile contro la discriminazione, la riferisce a tutti i diritti di cui all’art. 2,: ciò significa che l’azione civile ex art. 4 può essere azionata per i diritti indicati direttamente nell’art. 2 (il diritto alla non discriminazione per etnia e razza) e per i diritti ivi indicati *“per rinvio”* (il diritto alla non discriminazione per nazionalità). Questa serie successiva di rinvii conferma dunque che, nelle intenzioni del legislatore, le due tutele si debbono sommare tra loro.

c. Non pare invece rilevante l’esclusione di cui all’art. 3 comma 2 direttiva 2000/43 (e all’analogica norma del D.lgs 215/03), sulla quale insiste spesso la tesi contraria. In proposito ha correttamente affermato il Trib. Milano in sede di reclamo (29.9.10, in causa Comune di Tradate e altri c. ASGI, in Riv.critica dir.lav. 2010) : *“va solo aggiunto che la clausola di esclusione di cui all’art. 3, comma 2 direttiva 2000/43 ha solo inteso chiarire che detta direttiva non intendeva introdurre surrettiziamente una disciplina comunitaria dell’immigrazione (della quale, all’epoca, i singoli Stati erano gelosi custodi) , ma ciò ovviamente non ha nulla a che vedere con il fatto che il divieto di discriminazione dello straniero (e quindi – per i motivi detti - anche dell’appartenente ad altra etnia) trovi applicazione anche in tutte le*

⁷ Quanto al fatto che origine nazionale o nazionalità siano nozioni sostanzialmente corrispondenti a quella di cittadinanza dovrebbero ormai sussistere pochi dubbi sia perché ‘nazionalità’ è il termine utilizzato dall’art. 18 TFUE (sulla base del quale la CGE ha sempre sanzionato le differenze tra cittadini di uno o dell’altro Stato membro) , sia perché la Corte Costituzionale ha dichiarato la incostituzionalità di numerose norme nazionali che discriminavano *“lo straniero”* sulla base dell’art. 117 Cost. in relazione all’art. 14 CEDU che appunto utilizza il termine *“origine nazionale”* (si veda la serie di sentenze in materia di prestazione di invalidità per gli stranieri che va da 187/2010 alla 40/2013)

materie diverse dall'ingresso e soggiorno e quindi in particolare nella materia dell'accesso alle prestazioni sociali”.

d. Il Tribunale di Milano - nella pronuncia di primo grado relativa alla medesima vicenda di cui sopra - ha anche rilevato che quanto sopra vale a maggior ragione alla luce della clausola di non regresso di cui all'art. 6 paragrafo 2 della direttiva 2000/43, in forza della quale non sarebbe comunque ammissibile, in occasione della ricezione della direttiva, una riduzione delle più ampie tutele introdotte dal legislatore nazionale nel 1998: argomentazione forse non del tutto convincente (non trattandosi qui di una riduzione di tutele quanto di una ‘mancata espansione’ della tutela stessa) ma che va comunque considerata prendendo atto che la impossibilità di tutela collettive nella discriminazione ‘dello straniero’ rappresenta di fatto uno svuotamento dell'art. 43 TU immigrazione.

e. La CGE, se da un lato nella sentenza Kamberaj ha espressamente dichiarato che la direttiva 2000/43 non riguarda le differenze di trattamento basate sulla nazionalità, nella precedente pronuncia Feryn 2008 - pur non affrontando espressamente il problema - ha ritenuto la direttiva applicabile a un caso di discriminazione di lavoratori ‘alloctoni’ e dunque stranieri. In proposito va aggiunto che il questo specifico posto alla Corte riguardava la possibilità di configurare una discriminazione (con conseguente applicabilità della direttiva) anche quando non vi sia un soggetto che lamenti espressamente la lesione del suo diritto alla parità. La Corte, come noto, ha risposto affermativamente: ma questa affermazione – che è ormai un dato acquisito del diritto antidiscriminatorio e che ha trovato applicazione anche in casi nazionali⁸ - resterebbe priva di effetti pratici e anzi sarebbe del tutto priva di senso se non si riconoscesse la legittimazione attiva a un soggetto collettivo diverso dai singoli soggetti direttamente lesi.

⁸ Per un caso italiano si veda Trib. Bergamo, est. Bertoncini...Associazione rete Lenford contro Taormina, in un caso nella quale un noto avvocato aveva dichiarato a una trasmissione radiofonica che non avrebbe assunto collaboratori omosessuali.

f. Il nuovo rito antidiscriminatorio (art. 28 D.Lgs. 150/2011) disciplina in termini identici sia il procedimento relativo alle controversie relative alla nazionalità di cui agli artt. 43 e 44 T.U. immigrazione, sia quello relativo alle controversie relative all'etnia ex art. 2 D.lgs. 215/03.

Il citato art. 28, laddove parla dell'adozione di un piano di rimozione degli effetti della discriminazione, così dispone: *“Nei casi di comportamento discriminatorio collettivo, il piano è adottato sentito l'ente collettivo ricorrente”*.

Ebbene tale ultima espressione sarebbe del tutto illogica se, nell'ambito delle discriminazioni per nazionalità ex art. 44 TU, potessero avere legittimazione le sole OO.SS. (come accadrebbe se non valesse la tesi qui sostenuta), posto che l'ordinamento non utilizza **mai** la dizione 'ente collettivo' per identificare le OO.SS.

Fin qui sono state illustrate le argomentazioni sulle quali ha fatto leva la giurisprudenza ampiamente maggioritaria e che portano a concludere che le discriminazioni per nazionalità devono avere tutela, anche processuale, analoga a quelle per origine etnica e che, dunque, la legittimazione attiva attribuita dal D.lgs. 215/03 deve valere anche per i casi di discriminazione collettiva dello “straniero” previsti dagli artt. 43 e 44 TU immigrazione.

Vi è tuttavia un argomento ulteriore che può utilmente essere speso in tutti i casi (e sono i più numerosi) in cui l'azione civile contro la discriminazione viene utilizzata non in casi di esclusione (da un beneficio, da un diritto ecc.) di tutti gli stranieri, ma nei casi di esclusione di una parte soltanto di stranieri protetti da particolari normative comunitarie: si pensi alle numerosissime azioni antidiscriminatorie per contrastare l'esclusione dei lungosoggiornanti da benefici come l'assegno famiglie numerose ex art. 65 L. 448/98, oppure alle azioni per contrastare l'esclusione da determinate prestazioni degli stranieri protetti dalla direttiva 2011/98.

Orbene, in questi casi la tesi favorevole alla legittimazione può trovare

fondamento anche nel **principio comunitario di equivalenza dei rimedi**.

E' noto che in base a tale principio (di derivazione giurisprudenziale e conseguente al principio di leale cooperazione tra gli stati dell'Unione) l'ordinamento interno non può approntare per la violazione di diritti a fondamento comunitario, sanzioni e rimedi (ivi compresi i rimedi processuali) di livello e efficacia inferiore rispetto a quelli approntati per la violazione di diritti garantiti dall'ordinamento nazionale.⁹

Nel caso di stranieri protetti dal diritto comunitario la dedotta discriminazione è su base nazionale, ma il principio di parità trova fondamento in particolari disposizioni comunitarie (ad es. art. 11 direttiva 2003/109 o art. 12 direttiva 2011/98); ciò che viene in questione dunque è **un diritto a fondamento comunitario**.

Per analoghe situazioni disciplinate **esclusivamente dal diritto interno** (in particolare la discriminazione dello straniero-lavoratore "qualsiasi" di cui all'art. 43, lett. e; la discriminazione del disabile fuori dall'ambiente lavorativo di cui all'art. 1 L. 67/2006) **l'ordinamento disciplina il caso della discriminazione collettiva e attribuisce la legittimazione attiva a soggetti collettivi**.

Il fatto dunque che i soggetti disabili discriminati fuori dall'ambito lavorativo (situazione **non disciplinata** dal diritto comunitario) godano di una tutela processuale più intensa e incisiva di quella di cui godono i lungosoggiornanti o gli altri stranieri protetti dal diritto comunitario, collettivamente intesi (situazione **disciplinata** dal diritto comunitario) sembra dunque violare il principio di equivalenza e impone una interpretazione comunitariamente conforme quale quella sopra indicata; o

⁹ La prima pronuncia in proposito è la sentenza Rewe, 16.12.76 in causa C-33/76 ove, con riferimento a un problema strettamente processuale del tutto analogo a quello della legittimazione attiva, si afferma " *in mancanza di una specifica disciplina comunitaria, è l'ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro che designa il giudice competente e stabilisce le modalità procedurali delle azioni giudiziali intese a garantire la tutela dei diritti spettanti ai singoli in forza delle norme comunitarie aventi efficacia diretta, modalità che non possono, beninteso, essere meno favorevoli di quelle relative ad analoghe azioni del sistema processuale nazionale*".

quantomeno la necessità di una questione pregiudiziale avanti la CGE al fine di valutare se la previsione di una tutela processuale più intensa per soggetti che godono del principio di parità in forza di norme nazionali e meno intensa per soggetti che godono del principio di parità in forza di norme comunitarie, non sia in contrasto con il principio di equivalenza.

Ove invece così non fosse, si porrebbe un relevantissimo problema di costituzionalità dell'assetto normativo. Benché infatti la giurisprudenza della Suprema Corte sia propensa a lasciare al legislatore ampio margine di discrezionalità nelle scelte processuali, tuttavia è chiaro che anche tale discrezionalità incontra il limite della ragionevolezza ex art. 3 Cost.

Ebbene, negando la legittimazione attiva ai soggetti collettivi si avrebbe che il legislatore, pur avendo individuato (in parte 'spontaneamente', in parte per obbligo comunitario) una serie di fattori vietati, avrebbe poi previsto **per tutti i fattori (salvo uno)** una tutela avverso le discriminazioni collettive e una legittimazione attiva dei soggetti collettivi. E infatti:

- per **razza e origine etnica** la discriminazione collettiva è tutelata in tutti i campi di applicazione del divieto (lavoro, istruzione, servizi sociali, alloggio ecc.) e la legittimazione attiva è riconosciuta a enti e associazioni con il "filtro" del decreto ministeriale ex art. 5 D.lgs 215/03;
- per il **genere nell'ambito lavorativo** la discriminazione collettiva è riconosciuta per tutti i casi rientranti in tale ambito e la legittimazione attiva è riconosciuta a un soggetto pubblico ad hoc (la Consigliera di parità) ex **art. 37 Codice Pari Opportunità** (D.lgs 198/06);
- per il **genere nell'ambito dell'accesso a beni e servizi** la discriminazione collettiva è riconosciuta per tutti i casi rientranti in tale ambito e la legittimazione attiva è riconosciuta a enti e associazioni con il "filtro" del decreto ministeriale ex art. 55 septies Codice Pari Opportunità (D.lgs 198/06)
- per **i fattori di cui al D. lgs 216/03 e per l'ambito ivi considerato**

(quello lavorativo) la discriminazione collettiva è riconosciuta per tutti i casi rientranti in tale ambito e la legittimazione attiva è riconosciuta (a seguito della procedura di infrazioneche aveva considerato illegittima la precedente formulazione restrittiva) alle associazioni sindacali e a tutti “*gli enti rappresentativi dell’interesse lesa*” ;

- infine per il **fattore disabilità fuori dall’ambito lavorativo**, la discriminazione collettiva è riconosciuta e la legittimazione spetta a enti e associazioni con il filtro del decreto ministeriale **ex art. 4 L. 67/06**.
- **Solo per il fattore nazionalità**, si avrebbe una totale assenza di disciplina della discriminazione collettiva, salvo che nell’ambito lavorativo ex art. 43 lett e) TU Immigrazione; una conseguente totale assenza di disciplina degli enti collettivi; e, limitatamente al lavoro, una legittimazione attiva circoscritta alle OOSS “proporzionalmente più rappresentative” (requisito che, tra l’altro, non sussiste per le altre discriminazione con la demenziale conseguenza che, ad es. il COBAS potrebbe agire per le legittimazioni per orientamento sessuale, ma non per le discriminazioni dello straniero !!).

Ebbene se l’ordinamento non considerasse accanto ai fattori vietati sin qui elencati, anche il fattore nazionalità, nulla si potrebbe eccepire (almeno dal punto di vista qui considerato).

Ma poiché invece l’ordinamento considera la nazionalità come fattore vietato e lo considera in tutti i campi della vita sociale analiticamente disciplinati (con limiti e precisazioni) dall’art. 43 TU immigrazione, allora non ha alcun senso che tale fattore non abbia una sua disciplina della discriminazione collettiva e non preveda una legittimazione attiva per soggetti collettivi (se non per le OOSS maggiormente rappresentative) al pari degli altri fattori e degli altri ambiti.

Se così fosse l’assetto normativo sarebbe palesemente irrazionale e fortemente limitativo della tutela di diritti fondamentali: specialmente ove si consideri che **sia** il rischio di una esposizione diretta del

discriminato nella azione giudiziaria, **sia** il rischio che proprio per la generalità della lesione nessuno si attivi direttamente per la rimozione (due rischi che la legittimazione di soggetti collettivi intende appunto prevenire) sono identici per tutti i fattori e dunque l'ordinamento non può irragionevolmente, dopo aver individuato l'insieme dei fattori per i quali le differenze di trattamento sono assistite dal divieto di discriminazione, **fornire una tutela ingiustificatamente differenziata.**

Le norme violate risulterebbero dunque l'art. 24 Cost. in relazione all'art. 3 Cost., nonché l'art. 117 Cost. in relazione agli artt. 6 e 14 CEDU (il diritto al giusto processo verrebbe garantito in maniera differenziata a seconda dei vari fattori indicati nell'art. 14). E' tuttavia ovvio che, ove fosse possibile una lettura costituzionalmente conforme delle norme – e certamente lo è, per i motivi sopra esposti – verrebbe meno ogni necessità di remissione alla Corte.

Resta solo da rilevare che tutta la cervellotica problematica sin qui descritta troverebbe soluzione in un piccolo comma che potrebbe agevolmente essere aggiunto in calce all'art. 4 D.lg. 215/03 (o in un articolo 1bis dell'art. 28 D.lgs. 150/11) e che potrebbe essere così formulato: “Gli enti e associazioni di cui all'art.5 D.lgs. 215/03 sono legittimati ad agire in giudizio, alle medesime condizioni ivi previste, anche in tutti i casi di discriminazione previsti dagli artt. 43 e 44 TU immigrazione”.

Ma qui la palla passa al legislatore che, come noto, è sempre molto indaffarato.....

Milano 21 gennaio 2015

Alberto Guariso